



Manuale elettronico sull'applicazione transfrontaliera delle norme SSL per i lavoratori mobili

SVIZZERA

Confederazione svizzera

Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC)

*Ultima versione adottata in occasione dell'83ª riunione plenaria dello SLIC, tenutasi a
Stoccolma il 10 maggio 2023*

INDICE

PREFAZIONE	4
ELENCO DEGLI ISPETTORATI	6
RELAZIONE NAZIONALE: SVIZZERA	11
1. L'ISPETTORATO DEL LAVORO	11
1.1. ORGANIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO	11
1.2. LEGISLAZIONE NAZIONALE E CONVENZIONI DELL'OIL RATIFICATE IN MATERIA DI ISPEZIONE DEL LAVORO	12
1.3. COMPETENZE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO	12
1.3.1. Salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	12
1.3.2. Questioni relative alla SSL o al diritto del lavoro	14
1.3.3. Diritto del lavoro	14
1.3.4. Previdenza sociale	14
1.4. POTERI DEGLI ISPETTORI	15
1.5. MECCANISMI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI	15
2. DISTACCO DEI LAVORATORI	16
2.1. LEGISLAZIONE NAZIONALE	16
2.2. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI E MISURE DI CONTROLLO	16
2.2.1. Termine di presentazione della comunicazione	17
2.2.2. Contenuto della comunicazione di distacco.....	17
2.3. PROCEDURE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE	18
2.4. INFORTUNI LEGATI AL LAVORO/MALATTIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DISTACCATI.....	18
2.5. AUTORITÀ NAZIONALI COINVOLTE NEL DISTACCO DEI LAVORATORI	18
3. COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA	20
3.1. LEGISLAZIONE SULL'ASSISTENZA RECIPROCA	20
3.2. ACCORDI BILATERALI E MULTILATERALI SULL'ISPEZIONE DEL LAVORO ...	20
3.3. RICHIESTA E RICEZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DI ALTRI ISPETTORATI.....	20
3.4. STRUMENTI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.....	21
3.4.1. IMI (sistema di informazione del mercato interno) per il distacco dei lavoratori	21
3.4.2. KSS (Sistema di condivisione delle conoscenze)	21
3.5. SANZIONI ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI PROPOSTE O INFLITTE DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO	21
ALLEGATO DEL MANUALE ELETTRONICO (AGGIORNAMENTO 2023)	24
1. Riguardo alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei	

conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.....	24
1.1. Recepimento nella legislazione nazionale	24
1.2. Competenze del membro dello SLIC in materia di trasporto su strada	24
2. Riguardo all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) – condizioni di salute e sicurezza degli alloggi dei lavoratori – della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali	25
2.1. Recepimento nella legislazione nazionale	25
2.2. Competenze del membro dello SLIC in materia di condizioni di salute e sicurezza per quanto riguarda gli alloggi dei lavoratori	25
3. Riguardo alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	25
3.1. Recepimento nella legislazione nazionale	25
3.2. Competenze del membro dello SLIC in relazione alle sanzioni e ai provvedimenti previsti dalla direttiva	25
4. ISPEZIONI CONCERTATE E CONGIUNTE IN MATERIA DI SSL	26
4.1. È permesso organizzare ispezioni concertate e congiunte in materia di SSL con altri ispettorati?.....	26
5. INFORMAZIONI E INIZIATIVE A LIVELLO NAZIONALE PER I LAVORATORI MOBILI	26
5.1. Fornire una descrizione delle iniziative da voi attuate (ad es.: sito web, opuscoli, documenti ecc.)	26
6. COOPERAZIONE CON L'ELA	26
6.1. Collaborate regolarmente con il funzionario nazionale di collegamento?	26
6.2. Potete fornire informazioni utili sulla vostra partecipazione a gruppi di lavoro, campagne, formazione ecc.?	26

PREFAZIONE

La prima versione del manuale elettronico sull'applicazione transfrontaliera delle norme è stata pubblicata nel 2016 e aggiornata nel 2019. L'ultima versione è uscita nel 2021 sulla piattaforma collaborativa dell'UE CIRCABC, all'interno della sezione [biblioteca del sito pubblico dello SLIC](#).

Il formato dell'ultima versione permetteva una migliore divulgazione al pubblico delle informazioni sull'organizzazione degli enti e degli organismi che si occupano di ispezioni nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro negli Stati membri dell'UE, nonché in Norvegia e in Svizzera. Il manuale elettronico aveva lo scopo di fornire agli ispettorati del lavoro strumenti di informazione per agevolare la cooperazione con gli organismi competenti di altri paesi e l'assistenza reciproca.

Il nuovo gruppo di lavoro sulle questioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) relative ai lavoratori mobili, che ha sostituito il precedente gruppo di lavoro dedicato all'applicazione transfrontaliera delle norme, ha ricevuto l'incarico di aggiornare il contenuto del manuale elettronico per una serie di motivi.

In primo luogo, vi era la necessità di aggiungere nuove normative, come la nuova direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, con riferimento anche agli aspetti riguardanti l'applicazione, nel settore, delle norme sull'orario di lavoro di cui alla direttiva 2006/22/CE, una materia che in molti Stati membri è considerata parte della legislazione in materia di SSL.

In secondo luogo, occorreva ampliare il contenuto del manuale alla luce del nuovo ambito di competenza del gruppo di lavoro dedicato ai lavoratori mobili, ossia a coloro che lavorano in più di uno Stato membro o che nell'ambito del proprio lavoro si spostano in altri Stati membri (lavoratori distaccati, lavoratori frontalieri, lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori migranti ecc.).

Di conseguenza, era opportuno includere nel manuale informazioni sulla competenza dei membri dello SLIC in ordine alla legislazione sui lavoratori cittadini di paesi terzi, che comprende la direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali (per gli aspetti relativi alle condizioni di salute e sicurezza, ad esempio degli alloggi forniti ai lavoratori) e la direttiva 2009/52/CE in materia di sanzioni. Queste direttive sono esplicitamente menzionate nell'attuale Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione.

Occorreva inoltre integrare alcuni aspetti relativi alla pratica delle ispezioni concertate e congiunte in materia di SSL per quanto riguarda la possibilità giuridica di eseguirle in ciascuno Stato membro.

Il gruppo di lavoro dello SLIC ha ritenuto in ultima istanza che il modo più semplice per aggiornare il manuale elettronico esistente fosse quello di mantenerne la struttura, integrandovi le informazioni aggiornate fornite dagli Stati membri, e di completare il documento raccogliendo i nuovi elementi in un allegato specifico.

Il manuale abbisognava infine di un nuovo titolo che ne riflettesse lo scopo e del supporto necessario a ottenere maggiore visibilità tra gli ispettori del lavoro operanti sul campo.

Ci auguriamo che il presente documento sia uno strumento utile per gli ispettorati nazionali del lavoro e, in generale, per tutte le organizzazioni che si occupano di questioni in materia di SSL per i lavoratori mobili.

La nuova versione aggiornata è stata annunciata ai membri dello SLIC in occasione dell'82^a sessione plenaria del 12 ottobre 2022, tenutasi sotto la presidenza ceca.

ELENCO DEGLI ISPETTORATI

Austria	<p>ARBEITSINSPEKTION</p> <p>Favoritenstraße 7 A-1040 Vienna</p> <p>https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat</p>
Belgio	<p>SURVEILLANCE ON WELL-BEING AT WORK and SURVEILLANCE ON SOCIAL LAW (VIGILANZA SUL BENESSERE SUL LAVORO e VIGILANZA SUL DIRITTO SOCIALE)</p> <p>Blerotstraat/rue Blerot 1 B-1070 Bruxelles</p> <p>http://www.employment.belgium.be In neerlandese: www.werk.belgie.be In francese: www.emploi.belgique.be</p>
Bulgaria	<p>GLI EA - General Labour Inspectorate Executive Agency (Agenzia esecutiva dell'ispettorato generale del lavoro)</p> <p>http://www.gli.government.bg/en</p>
Croazia	<p>STATE INSPECTORATE (ISPETTORATO NAZIONALE)</p> <p>Šubićeva 29, 10 000 Zagabria</p> <p>https://dirh.gov.hr/</p>
Cipro	<p>DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION (DLI) (ISPETTORATO DEL LAVORO) http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/index_en/index_en?OpenDocument</p> <p>DEPARTMENT OF LABOUR (DL) (DIPARTIMENTO DEL LAVORO) https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/index_en/index_en?OpenDocument</p> <p>DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS (DLR) (DIPARTIMENTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI) https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/home_en/home_en?openform</p>
Repubblica ceca	<p>STATE LABOUR INSPECTION OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC (UFFICIO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DELLA REPUBBLICA CECA)</p> <p>Kolářská 13 746 01 Opava</p> <p>E-mail: opava@suip.cz https://www.suip.cz/web/en</p>

Danimarca	ARBEJDSTILSYNET Landskronagade 33 2100 København Ø E-mail: at@at.dk http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/en/
Estonia	TÖÖINSPEKTSIOON Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn Estonia E-mail: ti@ti.ee www.ti.ee
Finlandia	TYÖSUOJELUHALLINTO E-mail: tyosuojelu.viestinta@avi.fi https://www.tyosuojelu.fi/web/en
Francia	DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 39-43 quai André Citroën 75902 Paris Cedex 15 E-mail: dgt.dir@travail.gouv.fr https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dgt-direction-generale-du-travail
Germania	LASI Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (Gremium der Länder) LASI Vorsitz (bis 2024): Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg; Theodor-Heuss-Straße 4, 70174 Stoccarda https://lasi-info.com
Grecia	LABOUR INSPECTORATE (ISPETTORATO DEL LAVORO) 8, Dragatsaniou str, 10110 Atene E-mail: dpseaye@hli.gov.gr https://www.hli.gov.gr/
Ungheria	MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, STATE SECRETARY OF EMPLOYMENT POLICY (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SEGRETERIA DI STATO PER LE POLITICHE DEL LAVORO)

	<p>Kálmán Imre utca 2. Budapest, 1054-Ungheria</p> <p>E-mail: munkavedelmi-foo@gfm.gov.hu http://www.mvff.munka.hu</p>
Irlanda	<p>HEALTH AND SAFETY AUTHORITY</p> <p>The Metropolitan Building James Joyce Street Dublin 1</p> <p>E-mail: contactus@hsa.ie https://www.hsa.ie/eng</p>
Italia	<p>ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</p> <p>Piazza della Repubblica, 59 00185 Roma</p> <p>https://www.ispettorato.gov.it</p>
Lettonia	<p>VALSTS DARBA INSPEKCIJA (VDI)</p> <p>38 k-1, Kr.Valdemara Street Riga LV – -1010</p> <p>E-mail: vdi@vdi.gov.lv https://www.vdi.gov.lv</p>
Lituania	<p>STATE LABOUR INSPECTORATE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA (SLI) (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA)</p> <p>19 Algirdo str. LT-03607 Vilnius Lituania</p> <p>E-mail: info@vdi.lt https://www.vdi.lt</p>
Lussemburgo	<p>INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES</p> <p>3 Rue des Primeurs, 2361 Strassen, Lussemburgo</p> <p>www.itm.public.lu</p>
Malta	<p>OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AUTHORITY (AUTORITÀ PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO)</p> <p>17, Triq Edgar Ferro, Pietà PTA 1533 Malta</p> <p>E-mail: ohsa@ohsa.mt</p>

	http://www.ohsa.mt/
Norvegia	<p>ARBEIDSTYLSINET</p> <p>Arbeidstilsynet Postboks 4720 Torgarden 7468 Trondheim</p> <p>E-mail: post@arbeidstilsynet.no https://www.arbeidstilsynet.no/en/</p>
Polonia	<p>PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY (PIP)</p> <p>28/30, Barska St., 02-315 Varsavia</p> <p>E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl https://www.pip.gov.pl/en</p>
Portogallo	<p>AUTORIDADES PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO</p> <p>Praça de Alvalade, 1 1749-073 Lisbona</p> <p>E-mail: dir.mail@act.gov.pt http://www.act.gov.pt</p>
Romania	<p>INSPECTIA MUNCII</p> <p>Str. Matei Voievod, Nr. 14 Settore 2, Bucarest</p> <p>E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro www.inspectiamuncii.ro</p>
Slovacchia	<p>NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE</p> <p>Masarykova 10 040 01, Košice</p> <p>E-mail: nip@ip.gov.sk https://www.ip.gov.sk/home/</p>
Slovenia	<p>LABOUR INSPECTORATE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA (LIRS) (ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA)</p> <p>Štukljeva cesta 44 SI-1000 Lubiana</p> <p>http://www.id.gov.si/en/</p>
Spagna	<p>ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (OEITSS)</p> <p>Paseo de la Castellana 63 28046 Madrid</p>

	<p>https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html</p>
Svezia	<p>THE SWEDISH WORK ENVIRONMENT AUTHORITY (AUTORITÀ SVEDESE PER L'AMBIENTE DI LAVORO)</p> <p>Svetsarvägen 12 SE 171 41 Solna</p> <p>E-mail: arbetsmiljoverket@av.se https://www.av.se/en/</p>
Svizzera	<p>STATE SECRETARIAT FOR ECONOMIC AFFAIRS (SECO) WORKING CONDITIONS – FEDERAL LABOUR INSPECTION (SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA (SECO) – CONDIZIONI DI LAVORO – ISPETTORATO FEDERALE DEL LAVORO)</p> <p>Holzikofenweg 36 CH-3003 Berna</p> <p>E-mail: abea@seco.admin.ch https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz.html</p>
Paesi Bassi	<p>NETHERLANDS LABOUR AUTHORITY (AUTORITÀ DEL LAVORO DEI PAESI BASSI)</p> <p>Casella postale 90801 2509 LV L'Aia</p> <p>https://www.nllabourauthority.nl/</p>

RELAZIONE NAZIONALE: SVIZZERA

ISPETTORATO DEL LAVORO	ISPETTORATI CANTONALI DEL LAVORO
ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI	<ul style="list-style-type: none">• SECO (Segreteria di Stato dell'economia)• Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni)• ASIT (Associazione svizzera ispezioni tecniche)• UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica)• Fedpol (Ufficio federale di polizia)

1. L'ISPETTORATO DEL LAVORO

1.1. ORGANIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

In Svizzera l'Ispettorato federale del lavoro e gli Ispettorati cantonali effettuano ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di orario di lavoro.

Sebbene la legge sul lavoro, la legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le relative ordinanze siano leggi nazionali, la loro applicazione è garantita tramite gli Ispettorati cantonali del lavoro. Essi dipendono dai governi cantonali, hanno sede di solito nella capitale del Cantone e sono competenti sul territorio cantonale. In casi di minore entità, laddove si tratti di questioni intercantonali, gli Ispettorati cantonali del lavoro collaborano direttamente tra loro. Nei casi in cui sono coinvolti più Cantoni, l'Ispettorato federale del lavoro svolge una funzione di coordinamento.

L'Ispettorato federale del lavoro dipende dalla Direzione del lavoro, che fa parte della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e si occupa di controllare e coordinare l'attuazione della legge sul lavoro e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni da parte dei Cantoni.

A tal fine l'Ispettorato federale del lavoro analizza i dati relativi all'attuazione, prende decisioni su questioni riguardanti l'attuazione di prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro per tutti i Cantoni e stabilisce quali attività devono essere considerate prioritarie nel quadro dell'attuazione da parte dei Cantoni.

Nell'ambito della sua attività di vigilanza generale, l'Ispettorato federale del lavoro garantisce che le leggi siano applicate in modo uniforme in tutta la Svizzera. A tal fine, da un lato elabora linee guida per i Cantoni e, dall'altro, effettua controlli regolari presso gli Ispettorati cantonali del lavoro.

L'Ispettorato federale del lavoro offre inoltre servizi di istruzione e formazione permanente e fornisce assistenza e consulenza agli ispettori cantonali del lavoro su questioni tecniche e di carattere fondamentale.

Provvede direttamente all'attuazione a livello locale della legge sul lavoro e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sia nell'amministrazione federale sia nelle imprese federali. Collabora inoltre con le organizzazioni internazionali di tutela dei lavoratori e con autorità partner di altri paesi.

1.2. LEGISLAZIONE NAZIONALE E CONVENZIONI DELL'OIL RATIFICATE IN MATERIA DI ISPEZIONE DEL LAVORO

La legislazione nazionale pertinente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è costituita dalla legge sul lavoro e dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e relative ordinanze; in entrambi i casi si tratta di leggi nazionali.

Figura n. 1: convenzioni internazionali ratificate in materia di ispezione del lavoro

CONVENZIONE	RATIFICATA	NON RATIFICATA
Convenzione 81 dell'OIL sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio	X	
Convenzione 129 dell'OIL concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura		X
Convenzione del lavoro marittimo, 2006	X	
Convenzione 187 dell'OIL sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro		X

1.3. COMPETENZE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO

1.3.1. Salute e sicurezza sul lavoro (SSL)

L'Ispettorato federale del lavoro (SECO) e gli Ispettorati cantonali del lavoro sono competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro come specificato qui di seguito.

Figura n. 2: mappa delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro

MATERIA	COMPETENZA DELL'ISPettorato DEL LAVORO	ALTRI ENTI PUBBLICI COMPETENTI
SSL in generale	Federale e Cantoni	Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni)
Sicurezza sul lavoro in generale	Federale e Cantoni	Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione)

		contro gli infortuni)
Salute sul lavoro in generale	Federale e Cantoni	
Infortuni legati al lavoro	Federale e Cantoni	Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni)
Commercio di macchinari e attrezzature	Federale	Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni)
Radiazioni	No	UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni)
Esplosivi	No	Fedpol (Ufficio federale di polizia)
Miniere	No	Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni)
Navi	Federale	ASIT (Associazione svizzera ispezioni tecniche)
Settore del commercio al dettaglio	Federale e Cantoni	
Settore alberghiero, della ristorazione e del catering (Horeca)	Federale e Cantoni	
Agricoltura	No	
Settore edile	No	Suva (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni)
Trasporto aereo	Federale: no per il personale di volo, sì per le operazioni di terra	Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) per il personale di volo
Settore ferroviario	Sicurezza: Suva Salute: federale, per l'amministrazione ferroviaria	Salute: personale ferroviario di bordo o direttamente coinvolto nella prestazione del servizio ferroviario
Trasporto su strada	Sì, ad eccezione dell'orario di lavoro	
REACH	No	
Lavoratori autonomi	No	
Polizia	Federale	Ispettorati cantonali del lavoro, per la Polizia cantonale e locale

		Ispettorato federale del lavoro, per la Polizia federale
Funzionari pubblici	Federale e Cantoni	Come nel caso della Polizia
Personale e strutture militari	Federale	
Istituti penitenziari	Federale e Cantoni – ad eccezione dell'orario di lavoro	
Dogane	Federale	

1.3.2. Questioni relative alla SSL o al diritto del lavoro

Figura n. 3: mappa delle competenze in settori che potrebbero rientrare nell'ambito della SSL o del diritto del lavoro

MATERIA	Sì	No
Orario di lavoro	X	
Bullismo e molestie	X	
Violenza da parte di terzi	X	

1.3.3. Diritto del lavoro

Figura n. 4: mappa delle competenze in questioni inerenti al diritto del lavoro

MATERIA	Sì	No	COMMENTI
Stipendi		X	
Parità di trattamento		X	
Diritti dei lavoratori		X	
Lavoratori stranieri		X	
Altro			

1.3.4. Previdenza sociale

Figura n. 5: mappa delle competenze in materia di previdenza sociale

MATERIA	Sì	No	COMMENTI
Affiliazione di lavoratori (REGISTRO)		X	
Contributi al sistema di previdenza sociale		X	
Prestazioni previdenziali		X	
Fondi pensione privati		X	
Altro			

1.4. POTERI DEGLI ISPETTORI

Figura n. 6: mappa dei poteri degli ispettori

POTERI	Sì	No	COMMENTI
Visita dei luoghi di lavoro	X		
Richiesta di documenti	X		
Controllo di documenti e di altre prove presso l'ufficio del datore di lavoro	X		
Convocazione dei datori di lavoro presso l'ufficio di ispezione		X	
Raccomandazioni/Assistenza	X		
Ingiunzione/Richiesta di migliorie	X		
Avvio di una procedura sanzionatoria amministrativa	X		
Avvio di una procedura giudiziaria	X		
Imposizione di sanzioni pecuniarie		X	
Interruzione del lavoro/notifica di divieto	X		
Notifica dei reati al procuratore pubblico o al giudice	X		
Altro			

1.5. MECCANISMI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI

Figura n. 7: meccanismi di cooperazione con altri enti pubblici nazionali

ENTI	Sì	No	COMMENTI
Autorità fiscali		X	
Enti previdenziali		X	
Polizia	X		
Procuratore pubblico		X	
Altro			Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni

2. DISTACCO DEI LAVORATORI

2.1. LEGISLAZIONE NAZIONALE

La Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione europea e, di conseguenza, non è obbligata a recepire nel diritto nazionale la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori né la direttiva 2014/67/UE. Il rapporto è tuttavia disciplinato dall'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE: nell'adozione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati (legge sui lavoratori distaccati) e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (RS 823.20) e dell'ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist, RS 823.201) occorre tenere conto della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori.

2.2. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI E MISURE DI CONTROLLO

La legge sui lavoratori distaccati (LDist) prevede l'obbligo di notifica, che ha sostituito l'obbligo di autorizzazione per il distacco di lavoratori di durata non superiore a 90 giorni per impresa e persona proveniente da un paese dell'UE-27/dell'EFTA¹.

L'obbligo di notifica, come suggerisce il nome stesso, implica semplicemente il dovere di trasmettere una notifica per i distacchi ammissibili; non è richiesta alcuna autorizzazione.

La procedura di notifica online rappresenta la procedura standard di notifica. I datori di lavoro che desiderano distaccare lavoratori in Svizzera e i lavoratori autonomi che intendono prestare servizi in Svizzera devono compilare il modulo di notifica online su Internet. Il servizio è gratuito. Tale procedura permette un'elaborazione semplificata dei dati.

In caso di violazione della LDist, sono previste:

- sanzioni amministrative (pene pecuniarie fino a 30 000 CHF, esclusione dal mercato svizzero per un periodo da uno a cinque anni, imputazione ai datori di lavoro che hanno violato la legge dei costi legati ai controlli);
- sanzioni penali (multe fino a 1 000 000 di CHF, confisca di valori patrimoniali, ad esempio di introiti illeciti), nonché
- sanzioni previste dal contratto collettivo di lavoro di applicazione generale.

La LDist stabilisce che le imprese sanzionate sono inserite in un elenco pubblico che può essere consultato per verificare se un prestatore di servizi abbia commesso un'infrazione grave in passato. Infine la LDist stabilisce il diritto delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di chiedere l'accertamento di possibili violazioni della legge sui lavoratori distaccati.

L'autorità competente in materia di vigilanza sull'esecuzione della LDist è la Segreteria di Stato dell'economia.

¹ Si applicano condizioni transitorie alle imprese o ai lavoratori autonomi domiciliati in Croazia che desiderano prestare servizi in Svizzera.

2.2.1. Termine di presentazione della comunicazione

Per i cittadini dell'UE-27/dell'EFTA, l'obbligo di notifica è previsto dal primo giorno nei settori seguenti:

- edilizia, ingegneria civile e relativi rami accessori,
- giardinaggio e paesaggistica,
- alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione,
- lavori di pulizia industriale e domestica,
- servizi di sorveglianza e sicurezza,
- commercio ambulante (ad eccezione degli operatori circensi e dei commercianti, che devono trasmettere un modulo di notifica solo a partire dal nono giorno di lavoro),
- industria del sesso.

Questo perché l'esperienza ha dimostrato che in tali settori esiste il rischio di dumping salariale e di elusione del diritto del lavoro (articolo 6 dell'ODist e articolo 14 dell'OASA). In altri rami si applica l'obbligo di notifica solo quando la durata dei servizi da prestare è superiore a otto giorni per impresa e per persona in un anno civile. Questa regola è valida indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga in un periodo ininterrotto o che sia suddivisa in singoli giorni ripartiti nell'arco dell'anno.

2.2.2. Contenuto della comunicazione di distacco

Figura n. 9: contenuto della comunicazione di distacco

DATI DELL'IMPRESA		
	SÌ	NO
Dati identificativi del prestatore di servizi	X	
Rappresentante dell'impresa nel vostro paese		X
Una persona designata ad agire in qualità di rappresentante nella contrattazione collettiva all'interno dello Stato membro ospitante		X
Attività	X	
Autorizzazione nello SM distaccante		X
Se si tratta o meno di un'agenzia di lavoro interinale		X
Codice di identificazione fiscale		X

DATI DEI LAVORATORI		
	SÌ	NO
Numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili	X	
Nome dei lavoratori	X	
Nazionalità	X	
Età	X	
Ruolo	X	

DATI RIGUARDANTI IL DISTACCO

	SÌ	NO
Data di inizio prevista	X	
Data di fine del distacco	X	
Durata prevista		X
Indirizzo o indirizzi del luogo di lavoro	X	
Specificità dei servizi che giustifica il distacco		X
Contraente	X	

CONDIZIONI DI LAVORO		
	SÌ	NO
Orario di lavoro		X
Stipendi	X	
Alloggio collettivo		X
Impiego di agenti pericolosi		X
Servizi di prevenzione		X

2.3. PROCEDURE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE

I modelli A1 riguardanti le situazioni di distacco e le attività realizzate in due o più paesi dell'UE sono rilasciati dalla Cassa di compensazione AVS nei rispettivi uffici cantonali.

Figura n. 10: posizione dell'Ispettorato del lavoro in relazione ai modelli A1

	Sì	No
Accesso ai modelli A1 rilasciati dalle autorità nazionali		X
L'Ispettorato del lavoro viene consultato in merito all'approvazione dei modelli A1 da parte delle istituzioni competenti		X
Accesso ai modelli A1 rilasciati da altri Stati membri		X

2.4. INFORTUNI LEGATI AL LAVORO/MALATTIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DISTACCATI

In Svizzera l'Ispettorato del lavoro non riceve in tutti i casi segnalazioni di infortuni legati al lavoro occorsi ai lavoratori distaccati.

2.5. AUTORITÀ NAZIONALI COINVOLTE NEL DISTACCO DEI LAVORATORI

Figura n. 11: autorità coinvolte nel distacco dei lavoratori

	Sì	No
Autorità competenti in materia di lavoro	X	

Autorità competenti in materia di SSL	X	
Autorità doganali		X
Autorità fiscali		X
Istituti previdenziali	X	
Altro		

3. COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA

3.1. LEGISLAZIONE SULL'ASSISTENZA RECIPROCA

Figura n. 12: legislazione e convenzioni internazionali firmate e ratificate

	RATIFICATA/ATTUATA	APPLICABILE ALL'ISPettorato DEL LAVORO	COMMENTI
Legislazione in materia di assistenza reciproca recante attuazione della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE	Sì	Sì	Legge sui lavoratori distaccati
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale	No		
Convenzione 094 del Consiglio d'Europa	No		
Altro			

3.2. ACCORDI BILATERALI E MULTILATERALI SULL'ISPEZIONE DEL LAVORO

La Svizzera non ha accordi specifici con altri paesi in materia di ispezione del lavoro.

3.3. RICHIESTA E RICEZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DI ALTRI ISPETTORATI

Figura n. 14: scambio di informazioni con altri ispettorati del lavoro

MATERIA	SÌ	SÌ Ma soggetto a controlli o approvazioni preventivi da	NO

		parte delle autorità preposte alla protezione dei dati	
La normativa vigente nel vostro paese consente di fornire informazioni direttamente ad altri ispettorati del lavoro?	X		
La normativa vigente nel vostro paese consente di ricevere informazioni direttamente da altri ispettorati del lavoro?	X		

3.4. STRUMENTI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

3.4.1. IMI (sistema di informazione del mercato interno) per il distacco dei lavoratori

Figura n. 15: ufficio di collegamento dell'Ispettorato del lavoro nel sistema IMI

	Sì	No
Impiego dell'IMI da parte dell'Ispettorato del lavoro		X
In caso affermativo, specificare gli uffici di collegamento		

3.4.2. KSS (Sistema di condivisione delle conoscenze)

La Svizzera partecipa agli scambi nel quadro del sistema KSS attraverso il coordinatore preposto (kss.coordinator@seco.admin.ch).

3.5. SANZIONI ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI PROPOSTE O INFLITTE DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Figura n. 16: natura delle sanzioni

	Sì	No
Sanzioni penali	X	
Sanzioni amministrative	X	
Altro		

Figura n. 17: fase di esecuzione delle sanzioni

	Sì	No
Dopo la prima sentenza degli organi giurisdizionali		X
Dopo la sentenza definitiva degli organi giurisdizionali	X	

Dopo la prima decisione amministrativa		X
Dopo la decisione amministrativa vincolante	X	
Altro		

Figura n. 18: natura degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali possono essere impugnate le sanzioni

	Sì	No
Organi giurisdizionali penali	X	
Organi giurisdizionali del lavoro/civili		X
Organi giurisdizionali amministrativi	X	
Altro		

Figura n. 19: autorità competenti in materia di riscossione delle sanzioni pecuniarie

	Sì	No
Autorità di ispezione del lavoro		X
Autorità del lavoro/governative		X
Autorità fiscali/doganali	X	
Organi giurisdizionali	X	
Altro	Istituti di assicurazione contro gli infortuni	

Figura n. 20: quadro giuridico in materia di riscossione delle sanzioni pecuniarie inflitte dalle autorità di altri Stati membri

	SÌ	SE SÌ , è applicabile ai procedimenti dell'Ispettorato del lavoro?	NO Controllo o approvazione delle autorità	COMMENTI
Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio			X	
Direttiva 2014/67/UE in materia di sanzioni amministrative			X	
Convenzioni internazionali o bilaterali			X	
Altre norme nazionali				

ALLEGATO DEL MANUALE ELETTRONICO (AGGIORNAMENTO 2023)

MEMBRO DELLO SLIC: sig. Joseph A. WEISS
STATO MEMBRO: SVIZZERA

NON APPLICABILE

- Riguardo alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012**

1.1. Recepimento nella legislazione nazionale

Recepimento		Legge o regolamenti nazionali	Data
Sì	No		

1.2. Competenze del membro dello SLIC in materia di trasporto su strada

LEGISLAZIONE	COMPETENZA		COMMENTI
Regolamenti (CE) n. 1071/09, (CE) n. 1072/09 e (CE) n. 1073/09 relativi al settore dei trasporti su strada	Sì	No	
Regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai periodi di guida	Sì	No	
Direttiva 2006/22/CE relativa a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	Sì	No	
Articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel settore del trasporto	Sì	No	

su strada			
------------------	--	--	--

2. Riguardo all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) – condizioni di salute e sicurezza degli alloggi dei lavoratori – della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

2.1. Recepimento nella legislazione nazionale

Recepimento		Legge, regolamenti o contratti nazionali	Data
Sì	No		

2.2. Competenze del membro dello SLIC in materia di condizioni di salute e sicurezza per quanto riguarda gli alloggi dei lavoratori

COMPETENZA	COMMENTI
Sì	
No	

3. Riguardo alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

3.1. Recepimento nella legislazione nazionale

Recepimento		Legge o regolamenti nazionali	Data
Sì	No		

3.2. Competenze del membro dello SLIC in relazione alle sanzioni e ai provvedimenti previsti dalla direttiva

COMPETENZA	COMMENTI
Sì	
No	

4. ISPEZIONI CONCERTATE E CONGIUNTE IN MATERIA DI SSL

4.1. È permesso organizzare ispezioni concertate e congiunte in materia di SSL con altri ispettorati?

Si, in base a norme giuridiche	
Si, in base ad accordi bilaterali	
No	

5. INFORMAZIONI E INIZIATIVE A LIVELLO NAZIONALE PER I LAVORATORI MOBILI

5.1. Fornire una descrizione delle iniziative da voi attuate (ad es.: sito web, opuscoli, documenti ecc.)

6. COOPERAZIONE CON L'ELA

6.1. Collaborate regolarmente con il funzionario nazionale di collegamento?

6.2. Potete fornire informazioni utili sulla vostra partecipazione a gruppi di lavoro, campagne, formazione ecc.?